

GIUDICE SPORTIVO ACI Sport

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Francesco De Beaumont (Componente) Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento dell'8 giugno 2016, la Procura federale ha deferito a questo Giudice il licenziato Simone SCAPPATICCIO (licenza di concorrente n.302420), per violazione degli art. 227.4 del R.N.S ed ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione "della licenza per giorni 90 (novanta) e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille)."

Nell'atto di deferimento, la Procura ha premesso di aver aperto il procedimento di indagine a seguito della segnalazione, da parte del Giudice unico della gara karting denominata "15° Torfeo Primavera" svoltasi in data 24.4.2016 sulla pista Winner di Nizza Monferrato, della decisione n.2 con cui il concorrente Simone SCAPPATICCIO veniva sanzionato "con l'esclusione della classifica" con la trasmissione alla Procura Federale per il seguito di competenza.

In particolare risulta che l'incolpato, dal bordo della pista dove si trovava a seguito di una collisione con il concorrente Buran, aveva lanciato "alcuni oggetti all'indirizzo del Buran che stava sopraggiungendo".

Investito del caso, l'Organo inquirente ha ritenuto che il comportamento appare "sufficientemente provato" e tale condotta "costituisca un infrazione che debba essere opportunamente sanzionata".

All'udienza dibattimentale del 27 settembre 2016, la Procura si è riportata all'atto di deferimento ed insistito per l'applicazione delle sanzioni richieste.

L'incolpato non è comparso.

DIRITTO

L'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento offre la prova della responsabilità dello SCAPPATICCIO.

Il comportamento preso in esame è, viepiù, meritevole di censura se si considera che l'incolpato non ha agito d'impulso subito dopo l'impatto con il veicolo condotto da Buran bensì, da bordo pista, ha "atteso per più di due giri il ritorno del conduttore n.7 nel suo raggio di azione per potergli lanciare oggetti".

Tale condotta ha creato condizioni di pericolo per l'incolumità degli altri partecipanti alla manifestazione come dimostra la circostanza che "il lancio di una gomma" da parte dello Scappaticcio costringeva un altro pilota, Raineri Luca ad uscire di pista per evitare conseguenze dannose.

Sussistono, dunque, i presupposti per contestare all'incolpato la violazione degli articoli 8.1 e 8.4 del R.N.S.



Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Scappaticcio Simone . (Lic.N.302420) responsabile delle violazioni ascrittegli ed applica le sanzioni della sospensione della licenza sportiva per 90 giorni e l'ammenda in € 1.000.00

Roma , 27 /09/2016

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

COMPONENTE

Avv. Giuseppe Violante

Avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE

Avv. Francesco de Beaumont